

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ORMEA Per gli anni 2014 - 2015 - 2016

CONTRATTO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ORMEA Per gli anni 2014- 2015 - 2016

Il giorno quattordici del mese di aprile duemilasedici
le parti:

a) Delegazione di parte pubblica costituita ai sensi dell'art.4 – comma 3° del Contratto Collettivo Nazionale 1994/1997, composta ai sensi dell'art.45, comma 8 del D.Lgs. n.29/1993, secondo i dettami dell'art.10, come individuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 13 febbraio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, nelle persone di:

-RICCI Cinzia – Segretario Comunale –
-BELLI Graziella – Responsabile del Servizio amministrativo - contabile

E

b) la delegazione sindacale, secondo quanto previsto dal già enunciato art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale, composta da :

-BIANCOTTO Walter rappresentante della FP C.G.I.L.
- DESOGUS Flaviana - rappresentante C.I.S.L. FP



Si dà atto che presso il comune di Ormea non risulta la presenza di R.S.U. in quanto non eletta.

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti, e propongono pertanto la presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo:

Premesso che la precedente Contrattazione Decentrata Integrativa (triennio 2011//2012/2013) è stata definitivamente sottoscritta in data 16-10-2013;

Richiamate le disposizioni di cui al D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 ed in particolare l'articolo 9;

Evidenziato che, ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo 9, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, fino al 31-12-2014



non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque , automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Rilevato che la legge n. 190/2014, comma 256 art.1) ha prorogato il blocco del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale e l'aumento dell'indennità di vacanza contrattuale ma non ha prorogato le norme sulla contrattazione decentrata, le risorse del trattamento accessorio e le progressioni economiche;

Visto infatti il testo del comma 256 il quale prevede che le disposizioni recate dall'art.- 9, comma 21, primo e secondo periodo del D.L. 78/2010, prorogate al 31.12.2014 dal DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015;

Dato atto pertanto che la proroga non riguarda il blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e (DL 78/2010 articolo 9 comma 1), il blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010 (comma 2-bis), e il blocco degli effetti economici delle progressioni in carriera, per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato (commi 21, terzo e quarto periodo del medesimo articolo);

Vista la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20 del 08.05.2015 avente ad oggetto " Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare , a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente al risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio ,n.122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge 147/2013;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n.208 che all'art.1 comma 236 dispone che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.214, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;


Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio amministrativo – contabile con cui è stato determinato il fondo per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Vista la bozza di contratto concordata tra le parti in data 18 febbraio 2016;

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti redigendo il seguente contratto la cui sottoscrizione da parte delle delegazione di parte pubblica è stata autorizzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.26 in data 30 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge,

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente del Comune di Ormea
2. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per gli anni 2014-2015-2016 in applicazione del disposto dell'art.5, comma 1 del C.C.N.L. 1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del C.C.N.L. del 22-1-2004. Le altre materie demandate alla contrattazione collettiva saranno oggetto di un successivo contratto.
3. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.



Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 per la parte economica, fatto salvo gli indirizzi di miglior favore previsti dal CCNL.
2. Gli effetti del presente contratto decentrato integrativo decorrono dal giorno successivo alla data della sottoscrizione.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
4. Per ciò che attiene la costituzione del fondo del salario accessorio le parti convengono di incontrarsi almeno una volta l'anno nel primo trimestre, fatto salvo la possibilità di calendarizzare ulteriori incontri laddove una delle parti ritenga ce ne sia la necessità.

Art. 3 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1 - "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.


Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art.40, comma 3 del Dlgs 165/01);

2- Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di C.C.N.L. vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da quest'ultime"

Nel caso che insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 4 Conferma sistema relazioni sindacali CCNL 1-4-99

1. Il tempo impegnato dalla RSU in trattative, esame, consultazioni, confronti all'interno dell'orario di servizio, deve essere considerato come servizio effettivamente prestato.
2. L'ente ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1998/2001, provvederà a dare preventiva e comunque, qualora non possibile, tempestiva informazione su tutte le materie e gli atti riguardanti il personale e le materie oggetto di contrattazione e concertazione, in particolare modo in casi di esternalizzazioni, di appalti, di utilizzo di lavori atipici e per il ricorso a consulenze esterne.
3. I rappresentanti Sindacali hanno diritto a disporre di una sede presso l'Ente e di uno spazio appositamente dedicato alla pubblicazione di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro 7 agosto 1998.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di un sito internet sullo stesso verrà attivata una sezione per i diritti e le libertà sindacali in cui verranno inseriti tutti gli accordi decentrati d'Ente e tutti i documenti di interesse sindacale, dotazioni organiche, regolamenti ecc..
5. In caso di sciopero previsto per l'intera giornata o ad ore, la trattenuta sarà pari alle ore che effettivamente il dipendente avrebbe dovuto prestare nella giornata stessa.
6. Tutte le norme in materia di esercizio delle attività sindacali, non disapplicate dal CCNL, continuano ad operare.
7. Le assemblee retribuite, debitamente comunicate e certificate, possono essere svolte anche al di fuori del normale orario di lavoro. Coloro che partecipano alle assemblee fuori del proprio orario di lavoro recupereranno individualmente le ore entro il mese successivo.
8. Il presente accordo verrà distribuito gratuitamente a tutti i dipendenti a cura dell'Ente.



Art. 5 Procedure

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Revisore dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tale organismo. In caso di rilievi da parte del Revisore, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

2. Il presente contratto decentrato conserva la propria efficacia anche economica fino alla stipulazione, del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

3. L'ente è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Art. 6 Posizioni organizzative apicali

I responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli art. 8 comma 1 lett. a) e seguenti del CCNL del 31.3.1999.



TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 7 Disciplina delle "risorse decentrate"

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dall'ente, secondo le modalità definite dall' art. 31 del CCNL 2002/2005 e dell'art. 4 del C.C.N.L. 2004/2005 del 9-5-2006

Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate


1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2 del CCNL sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. L'incremento percentuale dello 0,50% è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
3. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% , a decorrere dal 31-12-2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
4. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
5. Gli enti locali, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del CCNL del 1-4-1999 in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa possono integrare le risorse economiche di cui al comma 1 dell'art.15 del CCNL del 1-4-1999 sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la dirigenza.



6. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2-3-4-5 , non trovano applicazione da parte degli enti locali disestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
7. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di euro 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
8. Dalla data di sottoscrizione del CCNL, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
9. L' indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.
10. Le quote di indennità di comparto e relative alla P.E.O. prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.
11. Ai sensi dell'art.9, comma 2 bis del D.L. 31-5-2010, n.78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino al 31-12-2013, le cui disposizioni sono prorogate al 31.12.2014 dal DPR 122/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio fino al 31-12-2014.

Art. 9 Progressioni orizzontali

1. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni
2. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 (costo medio ponderato per lo sviluppo economico nella progressione economica orizzontale).
3. Per gli anni 2014 e 2015 non si prevedono progressioni orizzontali;
4. Per l'anno 2016: tenuto conto che i criteri di valutazione permanente sono individuati nel Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la programmazione e la quantificazione di progressioni orizzontali nelle singole Categorie ove sono collocati i dipendenti aventi diritto che avranno raggiunto un punteggio minimo pari alla metà più uno del punteggio massimo raggiungibile, con esclusione del punteggio conseguito nell'esperienza, come previsto dal richiamato Regolamento, sulla base delle schede di valutazione relative all'anno 2015, è:
 - effettuare dal 1-1-2016 progressioni orizzontali per le categorie più basse (B e C compresa) in numero non superiore a 3;
 - stabilendo in € 1.400,00 l'importo annuo massimo destinato alle progressioni;
5. Verranno effettuate le valutazioni dei dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto a tempo indeterminato che alla data del 31-12-2015:
 - risultino classificati nella stessa categoria nella posizione economica immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione da almeno due anni;



-nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura o abbia subito condanne penali anche a seguito di patteggiamento o abbia ricevuto, ai fini della produttività, valutazione negativa.

COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Art. 10 Risorse destinate a compensare l'indennità di particolari responsabilità

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata sino ad un massimo di euro 2.500,00 lordi.

Per l'anno 2014 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in complessivi € 1.400,00 annuali;

Per l'anno 2015 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in complessivi € 1.400,00 annuali;

Per l'anno 2016 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in complessivi € 1.400,00 annuali;

Per il personale con qualifica di Ufficiale di Stato civile e Anagrafe il compenso di cui all'art.17 comma 2, lettera i. modificato ed integrato, è determinato per l'anno 2014 - 2015 - 2016 in € 300,00 annuali;

Art. 11 Indennità di rischio

1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è quantificata in euro 30,00 mensili lorde, da erogarsi al personale avente diritto per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
2. Per l'anno 2014 viene quantificata in € 257,60, per l'anno 2015 viene quantificato € 242,65 e per l'anno 2016 viene quantificato in presunti € 360,00 e verrà rideterminato in sede di conteggio annuale


Art.12 Maggiorazione retribuzione oraria per lavoro ordinario festivo, notturno e festivo-notturno

1. Prendere atto che ai sensi dell'art.24 del CCNL del 14-9-2000e s.m.i, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo, in assenza di rotazione per turno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

2 .Per l'anno. 2014 viene quantificato in € 586,30 , per l'anno 2015 viene quantificato in € 505,18, per l'anno 2016 viene quantificato in € 750,00 e verrà rideterminato a consuntivo sulla base dell'effettiva presenza in servizio.

Art. 13 Maneggio Valori

1. Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 0,52 a 1,55 euro



al giorno) quando l'importo di denaro maneggiato durante l'anno è pari o superiore a 450 volte la misura stabilita contrattualmente per l'indennità.

2. Le indennità di maneggio valori verranno corrisposte al personale che svolge attività che prevedano il maneggio di denaro. Al suddetto personale verranno erogate le seguenti somme giornalieri:
 1. da 0 a 2.500,99 euro non verrà corrisposta nessuna somma;
 2. da 2.501,00 a 5.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 0,52;
 3. da 5.001,00 a 7.500,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 0,75;
 4. da 7.501,00 a 10.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,00;
 5. da 10.001,00 a 15.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,25 ;
 6. oltre i 15.001,00 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,50; per un massimo di 24 giornate lavorative mensili;
 - 7.
3. Per l'anno 2014 viene quantificato in € 478,18 per l'anno 2015 in € 343,50 annui e per l'anno 2016 in € 590,00 annui e verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle somme effettivamente maneggiate.

Art. 14 Produttività

1. L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) del CCNL 98/01 è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti e/o responsabili nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato inerente il modello di relazioni sindacali previsto secondo il modello allegato sotto la lettera B). Il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

-Per l'anno 2014 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 3.487,51 .destinati per il finanziamento degli obiettivi approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2014;

-Per l'anno 2015 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 3.718,26 .destinati per il finanziamento degli obiettivi approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2015 ;

-Per l'anno 2016 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 1.709,59 destinati per il finanziamento degli obiettivi approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2016;

Art.15 – Decorrenze liquidazione

Di stabilire che la liquidazione dello straordinario , sulla base delle ore autorizzate e certificate dal Responsabile di ogni Servizio, della maggiorazione retribuzione oraria e dell'indennità di rischio, avverrà trimestralmente.

Di stabilire che la liquidazione degli altri istituti di cui al presente contratto per gli anni 2014 – 2015 avverrà entro il mese di giugno 2016 e per l'anno 2016 entro marzo 2017.



Di stabilire che tutte le economie dei vari istituti a seguito di conteggio finale verranno portate in aumento al fondi destinati alla produttività 2016.

IN ALLEGATO:

Tabella costituzione dei fondi

Tabella utilizzo delle risorse

Scheda valutazione produttività individuale

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with a diagonal line through it and some illegible scribbles below.A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops and curves.A handwritten signature in black ink, consisting of a few simple, bold strokes.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by several loops.

FONDO ANNO 2014
SCHEMA COSTITUTIVA FONDO

FONDO STABILE

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12.221,44	
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c.1)	euro	1.353,39	
- Incremento 0,50% Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44	
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato incremento 0,5% monte salari 2003 (Art.4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	7.665,20	
- incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art.8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.129,44	
	euro	1.293,37	
Fondo stabile			euro 24.754,28
Decurtazione fondo riduzione personale anno 2012 (art.9 C. 2bis L.122/10)	-euro		1.373,86
Totale fondo stabile			euro 23.380,42
A dedurre:			
indennità di comparto 2015	euro	4.161,66	
progressioni periodo anni 2003 + 2009+ 2010 (le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	15.442,82	
Totale Fondo Stabile da ripartire			euro 3.775,94

FONDO DINAMICO

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)

Incremento 0,096% monte salari 2003 (art.4 c.2 lettera b)	euro	677,66	
Risorse art.14 comma 4	euro	48,63	
Risorse art.15 comma 2 CCNL 1-4-99 Fino a 1,2% monte salari 1997	euro	2.167,99	
FONDO DINAMICO	euro	2.894,28	
Decurtazione fondo dinamico	-	160,63	
TOTALE FONDO DINAMICO			2.733,65

TOTALE FONDO ANNO 2014 (stabile+dinamico) euro 26.114,07

Totale FONDO ANNO 2014 da ripartire euro 6.509,59

UTILIZZO DEL FONDO da contrattare

RISORSE STABILI

Progressioni orizzontali	euro	0,00
Indennità di rischio	euro	257,60

RISORSE VARIABILI

Produttività / progetti	euro	3.487,51
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	1.400,00
Indennità maneggio valori	euro	478,18
Indennità specifiche responsabilità (anagrafe)	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	586,30

TOTALE euro 6.509,59

FONDO ANNO 2015
SCHEDA COSTITUTIVA FONDO

FONDO STABILE

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12.221,44	
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c.1)	euro	1.353,39	
- Incremento 0,50% Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44	
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato	euro	7.665,20	
incremento 0,5% monte salari 2003 (Art.4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	1.129,44	
-incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art.8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.293,37	
Fondo stabile			euro 24.754,28
Decurtazione fondo riduzione personale anno 2012 (art.9 C. 2bis L.122/10)	-euro	1.373,86	
Totale fondo stabile			euro 23.380,42
A dedurre:			
indennità di comparto 2015	euro	4.161,66	
progressioni periodo anni 2003 + 2009+ 2010 (le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	15.442,82	
Totale Fondo Stabile da ripartire			euro 3.775,94

FONDO DINAMICO

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)

Incremento 0,096% monte salari 2003 (art.4 c.2 lettera b)	euro	677,66	
Risorse art.14 comma 4	euro	48,63	
Risorse art.15 comma 2 CCNL 1-4-99	euro	2.167,99	
Fino a 1,2% monte salari 1997			
FONDO DINAMICO	euro	2.894,28	
Decurtazione fondo dinamico	-	160,63	
TOTALE FONDO DINAMICO			2.733,65

TOTALE FONDO ANNO 2015 (stabile+dinamico) euro 26.114,07

Totale FONDO ANNO 2015 da ripartire euro 6.509,59

UTILIZZO DEL FONDO da contrattare

RISORSE STABILI


Progressioni orizzontali	euro	0,00
Indennità di rischio	euro	242,65

RISORSE VARIABILI

Produttività / progetti	euro	3.718,26
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	1.400,00
Indennità maneggio valori	euro	343,50
Indennità specifiche responsabilità (anagrafe)	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	505,18

TOTALE euro 6.509,59






FONDO ANNO 2016
SCHEMA COSTITUTIVA FONDO

FONDO STABILE

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12.221,44	
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c.1)	euro	1.353,39	
- Incremento 0,50% Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44	
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato incremento 0,5% monte salari 2003 (Art.4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	7.665,20	
- incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art.8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.129,44	
	euro	1.293,37	
Fondo stabile			euro 24.754,28
Decurtazione fondo riduzione personale anno 2012 (art.9 C. 2bis L.122/10)	-euro		1.373,86
Totale fondo stabile			euro 23.380,42
A dedurre:			
indennità di comparto 2015	euro	4.161,66	
progressioni periodo anni 2003 + 2009+ 2010 (le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	15.442,82	
Totale Fondo Stabile da ripartire			euro 3.775,94

FONDO DINAMICO

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)

Incremento 0,096% monte salari 2003 (art.4 c.2 lettera b)	euro	677,66	
Risorse art.14 comma 4	euro	48,63	
Risorse art.15 comma 2 CCNL 1-4-99	euro	2.167,99	
Fino a 1,2% monte salari 1997			
FONDO DINAMICO	euro	2.894,28	
Decurtazione fondo dinamico	-	160,63	
TOTALE FONDO DINAMICO			2.733,65

TOTALE FONDO ANNO 2015 (stabile+dinamico) euro 26.114,07

Totale FONDO ANNO 2016 da ripartire euro 6.509,59

UTILIZZO DEL FONDO da contrattare

RISORSE STABILI

Progressioni orizzontali	euro	1.400,00
Indennità di rischio	euro	360,00

RISORSE VARIABILI

Produttività / progetti	euro	1.709,59
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	1.400,00
Indennità maneggio valori	euro	590,00
Indennità specifiche responsabilità (anagrafe)	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	750,00

TOTALE euro 6.509,59

(Allegato B)

COMUNE DI ORMEA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Valutazione come da accordo decentrato del

Dipendente - Categoria di appartenenza

Profilo professionale ___ Istruttore Direttivo

CRITERI E PESI

(quotazioni massime attribuibili a ciascun elemento di valutazione)

Per l'erogazione del trattamento economico accessorio anno _____ sulla base del raggiungimento degli obiettivi approvati dalla Giunta Comunale.

ELEMENTI DI GIUDIZIO	Cat.:	A	B1	B3	C	D
1- Prestazioni rese		20	20	15	15	5
2-Risultati ottenuti		15	15	15	10	5
3-Impegno		25	20	15	10	10
4-Qualità prestazione individuale		20	20	15	15	15
5-Esperienza acquisita (anzianità)		5	5	5	5	5
6-Diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza		5	10	10	10	15
7-Gradi di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi		5	5	15	15	20
8-Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro		5	5	10	20	25

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

punti

1- Prestazioni rese	
2-Risultati ottenuti	
3-Impegno	
4-Qualità prestazione individuale	
5-Esperienza acquisita (anzianità)	
6-Diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza	
7-Gradi di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi	
8-Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro	
TOTALE	

A seguito della suelencata valutazione il dipendente.

Risulta _____ meritevole ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio anno _____
Il Responsabile del Servizio


Per presa visione: _1_ dipendente _____

Addi, _____


L'insorgere di eventuali contestazioni, sarà oggetto di esame congiunto per individuare possibilmente soluzioni condivise, anche con l'ausilio dell'apposita commissione bilaterale che verrà costituita.


Letto, confermato e sottoscritto

Per la parte pubblica



Organizzazioni Sindacali

 FP CGIL.

 - CISL FP